



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.16/2013 DEL 26/11/2013

**"SISTEMA REGIONALE DELLA ANAGRAFE DEGLI
STUDENTI"**





REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

Schema Disegno di Legge: “ Sistema regionale dell’anagrafe degli studenti”

RELAZIONE

La legge proposta, nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Ttolo V della parte seconda della Costituzione” ed in linea con gli obiettivi di cui alla L.R. n. 31/2009 sul diritto allo studio, che all’art.7, comma 3, lettera b) prevede la realizzazione di *“un sistema informativo e statistico, di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi”*, disciplina l’istituzione del Sistema regionale dell’Anagrafe degli studenti.

In un contesto normativo più generale la istituzione di un’Anagrafe regionale degli studenti era stata già prevista dall’art.3, comma 2 del d.lgs. 15.4.2005, n.76 (regolamento governativo sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione), mediante la trasformazione delle Anagrafi regionali per l’obbligo formativo di cui all’art.68 della legge n. 144/99. Tale Anagrafe, unitamente all’analogo Anagrafe nazionale istituita con D.M. 5.8.2010, n.74, avrebbe dovuto dar vita alla costituzione del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, come previsto dal comma 4 del medesimo art.3. L’iter normativo e regolamentare finalizzato alla costruzione di un Sistema nazionale di anagrafi si è concluso con il D.L. 179/2012 convertito in Legge 212/2012. Quest’ ultimo D.L., intervenendo solo sulla disciplina della banca dati Anagrafe nazionale, nulla dice a proposito delle Anagrafi regionali previste dall’art. 3 del D.Lgs. 76/2005, che quindi non risulta né abrogato, né modificato.

Nel frattempo, negli ultimi anni un intenso lavoro di confronto e coordinamento tra Ministeri interessati e regioni ha prodotto l’Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, che assicura l’integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafe degli studenti, e descrive l’architettura del Sistema



Nazionale delle Anagrafi degli Studenti, specificando gli standard tecnici da adottare per lo scambio dei flussi informativi, definendo l'insieme delle informazioni che permettono la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti, assicurando l'interoperabilità dell' Anagrafe Nazionale degli studenti e delle Anagrafi regionali degli studenti frequentanti il sistema di istruzione pubblica, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale e dell'Apprendistato.


L'introduzione dell'art. 13 del DL 104/13, in fase di conversione, ha rilanciato l'attenzione sulla questione. Il comma 1 di tale norma prevede, infatti, che *“ Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione”*; e il comma 2 che *“le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali”*. Va inoltre segnalato che, nella relazione illustrativa di accompagnamento al predetto decreto legge si che *“le anagrafi regionali degli studenti contengono i dati dei percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti e che si rende urgente assicurare la massima circolazione e integrazione dei dati attraverso l'accordo nazionale che dovrà disciplinare le modalità di integrazione delle anagrafi – nazionale e regionale - e di accesso alle informazioni”*.

Tanto premesso, si impone la necessità per la Regione Puglia, come per le altre regioni, di dotarsi di una propria Anagrafe, la cui istituzione appare indispensabile per poter esercitare con efficacia le proprie funzioni di programmazione in materia di istruzione e formazione, nonché di contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, tuttora diffusi sul territorio regionale.

L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità della proposta normativa nell'istituzione presso l'Assessorato al Diritto allo studio e alla formazione di un sistema regionale informatizzato dell'anagrafe degli studenti iscritti nelle scuole della regione e di quelli residenti nella regione, ma iscritti nelle scuole di altre regioni, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché degli iscritti nei percorsi formativi e in apprendistato.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti, quale strumento fondamentale per la realizzazione degli interventi di integrazione dei sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, come esplicitato nell'art.2, nasce, dall'esigenza di costituire un sistema informativo a supporto delle politiche dell'Istruzione e della Formazione della Regione, che consenta di esercitare al meglio la molteplicità di competenze di cui la Regione è titolare, avendo a disposizione strumenti conoscitivi utili per:

- governare i processi connessi all'istruzione e alla formazione
- intervenire su eventuali criticità
- monitorare le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi della popolazione studentesca



- attuare le politiche opportune di contrasto e prevenzione dell' abbandono e della dispersione scolastica
- sostenere la programmazione dell'offerta formativa in funzione del successo formativo e del soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative del sistema socio economico locale
- monitorare il flusso della popolazione scolastica
- monitorare i percorsi di istruzione e di formazione degli studenti in relazione al piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa
- Fornire, in generale, servizi di supporto alle decisioni a tutte le istituzioni e agli enti che hanno competenze sul sistema dell'istruzione e della formazione.

L'art. 3 disciplina l'organizzazione del sistema informativo e le modalità di gestione dei dati, evidenziando che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa di settore e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo ai principi di **pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità**, e sottolineando, altresì, l'importanza dell'integrazione e dello scambi dei flussi informativi raccolti da altri soggetti, attraverso la condivisione delle banche dati.

L'art.4 definisce le procedure di integrazione dell'anagrafe regionale nel Sistema Nazionale delle anagrafi studenti, nonché il raccordo con le anagrafi comunali della popolazione e con le funzioni svolte dalle Province, attraverso i Servizi per l'impiego, in materia di orientamento, informazione e tutorato. Il comma 2 prevede, altresì, che la Regione possa attivare appositi sotto-sistemi informativi e stipulare accordi ed intese con altri soggetti istituzionali.

L'art. 5 precisa che per lo schema di disegno di legge in oggetto non necessita di apposita copertura finanziaria e che lo stesso non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R. 16 novembre 2001, n.28.

Si evidenzia, infine, che il presente testo è stato già concordato con il Servizio Legislativo della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria Gemma

Maria Rosaria Gemma

IL DIRETTORE DI AREA

Dott. Francesco Palumbo

Francesco Palumbo

L'ASSESSORE

Prof. Alba Sasso

Alba Sasso





REGIONE PUGLIA

Assessorato al Diritto allo studio e alla Formazione

Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

Schema Disegno di legge

SISTEMA REGIONALE DELLA ANAGRAFE DEGLI STUDENTI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento nazionale vigente e nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione, disciplina il Sistema regionale della Anagrafe degli studenti, di seguito Anagrafe.
2. L'anagrafe è strumento fondamentale per la realizzazione degli interventi di integrazione dei sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, per il miglioramento dei servizi di erogazione per l'istruzione, per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 2

(Istituzione Anagrafe degli studenti)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti iscritti nelle scuole della regione e degli studenti residenti in regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché degli iscritti nei percorsi formativi e in apprendistato; in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).
2. L'Anagrafe supporta, a livello regionale, l'attività di programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica, l'adempimento delle competenze nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti, per orientare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione.

Art. 3

(Modalità di attuazione)

1. L'organizzazione e la gestione dei dati avviene nel rispetto delle norme in materia e specificatamente del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali)



2. I dati strumentali sono trattati effettuando i necessari collegamenti con quelli raccolti da altri settori e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.
3. L'anagrafe regionale degli studenti è integrata nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 4

(Processo di integrazione del sistema informativo)

1. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. L'anagrafe regionale provvede al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
3. Nell'ambito del sistema formativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi e può stipulare accordi ed intese con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS, Camere di Commercio, le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa di settore.

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese, ovvero riduzione di gettito di entrate.

